



# COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n. 15 – cap. 38055 – Grigno

Codice fiscale 00301100228

Tel. 0461 775111 – Fax 0461 775130

pec: comune.grigno@halleypec.it



## DISCIPLINARE TECNICO È ECONOMICO

### TITOLO I ASPETTI GENERALI

#### Art.1 Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico È economico fa parte integrante - ai sensi dell'Art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 È dell'atto di concessione delle: P.F. 1852 (PASCOLO MALGA VALBRUTTA), PARTE NORD P.ED. 1626 (STALLA MALGA VALBRUTTA), PP.ED. 1678 E 1679 (CASARA E PORCILE MALGA VAL COPERTA DI SOTTO) E PARTE P.F. 1846 (PASCOLO DI COMPETENZA MALGHE VAL COPERTA DI SOTTO E DI SOPRA) C.C. GRIGNO.

#### Art. 2 Descrizione del pascolo

La consistenza della superficie pabulare del pascolo è pari a ettari:

	Val brutta	Val coperta	Totale
Superficie lorda	44	112	156
Pascolo alberato	0,8	4,8	5,6
Superficie netta	43,2	107,2	150,4

La superficie in concessione è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Prog.	Comune Catastale	Numero particella
1.	Grigno	p.f. 1852
2.	Grigno	Parte nord p.ed. 1626
3	Grigno	pp.ed. 1678 e 1679
4	Grigno	Parte p.f. 1846

I diritti e le servitù inerenti sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

#### Art. 3 Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Il pascolo è destinato prioritariamente (>75%) all'allevamento di (*evidenziare una sola delle categorie*)

- Vacche in lattazione**
- Bovini in allevamento/asciutta**
- Bovini da ingrasso
- Capre da latte

- Ovicapri da allevamento/carne
- Equini

#### **Art. 4 Durata della monticazione**

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), che ammette l'esercizio del pascolo dal 1 maggio al 31 ottobre.

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

#### **Art. 5 Determinazione del carico**

Il carico ottimale di bestiame è di **120 U.B.A.** (unità bovine adulte), di cui **40 U.B.A. per pascolo Val brutta e 80 U.B.A. per pascolo Val coperta**, così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

Nel carico dovrà comunque risultare la presenza di un minimo n. 50 vacche in lattazione e tutto il prodotto derivante dovrà essere destinato alla caseificazione in loco. È autorizzata esclusivamente la vendita di prodotti caseificati in loco.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario/concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del Custode forestale territorialmente competente.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di " 100,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo di 40 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato l'affittuario/concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto/concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

#### **Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati**

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente (>75%) per il pascolo di Vacche in lattazione e Bovini in allevamento/asciutta.

### **Art. 7. Condizioni igienico E sanitarie**

L'affittuario/concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Essendo previsto l'obbligo di caseificazione nel complesso zootecnico, la lavorazione del latte prodotto trasformato in alpeggio, deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale che ne regola la materia.

### **Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)**

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico dell'affittuario/concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario/concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione del pascolo.

### **Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)**

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto/concessione, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario/concessionario possa opporsi.

L'affittuario/concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

### **Art. 10 Oneri generali a carico dell'affittuario**

Durante la gestione del pascolo, l'affittuario/concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'ente proprietario.

L'affittuario/concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione del pascolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

### **Si evidenzia l'obbligo di caseificazione presso il complesso zootecnico.**

### **Art. 11 Oneri particolari dell'affittuario/concessionario per la gestione del pascolo**

Nella conduzione del pascolo l'affittuario/concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) è richiesta la presenza giornaliera di un pastore per il controllo del pascolo e del bestiame.
- b) nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel

territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;

- c) il bestiame monticato va registrato nell'apposito registro di monticazione;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario/concessionario si impegna a:

- effettuare la manutenzione ordinaria dei sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;

### **Art. 12 Oneri per la proprietà**

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario/concessionario;

- segnalare l'inizio del perimetro del pascolo, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome del pascolo e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

### **Art. 13 Responsabilità civili**

Durante il periodo di monticazione l'affittuario/concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati al pascolo in connessione con l'esercizio dell'attività.

### **Art. 14 Durata dell'affitto/concessione**

La durata dell'affitto/concessione viene fissata in 6 (sei) annate agrarie a partire dal corrente anno, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 203/1982

### **Art. 15 Divieto di subaffitto/sub concessione**

È espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

### **Art. 16 Cauzione**

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede all'affittuario/concessionario una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) pari al 100% dell'importo annuale di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza dell'affittuario/concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo d'affitto/concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. L'eventuale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che preveda:

- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;

- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
- l'irrinunciabilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

Tale garanzia dovrà essere depositata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione. La stessa sarà svincolata, previa verifica, mediante sopralluogo da parte del Custode forestale competente per zona, del buono stato di quanto concesso in uso, fatto salvo il normale deperimento.

## **TITOLO II ASPETTI ECONOMICI**

### **Art. 17 Canone di affitto/concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale del pascolo**

Il canone annuo, stabilito in " \_\_\_\_\_ al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 30/11 di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di affitto/concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

## **TITOLO III ASPETTI TECNICI**

### **Art. 18 Generalità**

L'affittuario/concessionario del pascolo si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 . *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti* agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (o successive edizioni) della Provincia autonoma di Trento.

### **Art. 19 Gestione degli animali al pascolo**

a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;

b) Va evitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;

- c) Va limitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

#### **Art. 20- Integrazioni alimentari**

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max  $0,25 \times 12 = 4,5$  kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

#### **Art. 21 Contenimento della flora infestante**

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

#### **Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni**

Per la concimazione del pascolo si provvederà **esclusivamente mediante idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.**

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dal pascolo;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

### **TITOLO IV PROCEDURE**

#### **Art. 23 Custode forestale di zona**

Il Custode forestale competente territorialmente, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto/concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il Custode ha il compito di riferire annualmente all'Assessore competente dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Assessore stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il Custode può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 24.

## Art. 24 Consegna e riconsegna del pascolo

All'inizio e alla scadenza dell'affitto/concessione, la proprietà, rappresentata dal Custode forestale territorialmente competente, in contraddittorio con l'affittuario/concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico. economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza dell'affitto/concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario/concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

## TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

### Art. 25 Inadempienze e penalità

L'affittuario/concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo	oggetto di	Infrazione	Penalitaq
art. 4	Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	" 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5	Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	" 100,00
art. 8	Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	" 200,00 per ogni inadempienza
art. 19	Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	" 200,00 per ogni inadempienza
art. 21	Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	" 200,00 per ogni inadempienza
Art. 10	oneri generali a carico dell'affittuario	Mancata caseificazione	Risoluzione contratto

### Art. 26 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affittuario/il concessionario eserciti l'affitto/la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto/concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Affittuario/Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di affitto/revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta all'affittuario/al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto/concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto/concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione dell'affitto/revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'affittuario/concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di affitto/atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o PEC, con preavviso di 365 (trecentosessantacinque) giorni sulla data del recesso, a pena di trattenuta da parte dell'Amministrazione della cauzione prestata per l'ammontare relativo al periodo di mancato preavviso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in affitto/concessione.

### **Art. 27 Clausole di risoluzione espressa**

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affittuario/concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- mancata caseificazione presso il complesso zootecnico
- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.